



NUMERO SPECIALE

Corriere

della Salute e Sicurezza

LAVORATORI - IMPRENDITORI - GIOVANI - PENSIONATI
#FRONTE DEL LAVORO
SVILUPPO - SOLIDARIETÀ - LEGALITÀ - SICUREZZA



Notizie e segnalazioni
in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, con link ai siti
e ai documenti ufficiali

26 Premessa

05
23

Il giorno dopo la strage, abbiamo deciso di fare uscire questo numero speciale del Corriere della Salute e Sicurezza perché in Italia il 25 maggio 2023 sarà ricordato come una giornata terribile per la salute e sicurezza sul lavoro con 5 infortuni mortali nello stesso giorno.

Due caduti dalle impalcature, avevano 60 e 62 anni, a testimonianza che prevenzione e regole pensionistiche non sono scollegate; uno di soli 25 anni, originario del Bangladesh, al primo giorno di lavoro rimasto schiacciato sotto un pesante macchinario; un altro, morto a 33 anni mentre potava alberi e il quinto scivolato in un compattatore di rifiuti con una morte atroce.

Ancora di più, quindi, sono di forte attualità le proposte di legge che abbiamo presentato a corredo dei punti del nostro Decalogo riportate qui nel dettaglio, di cui non troviamo traccia nel Decreto Legge 46/2023 che, qui di seguito commentiamo. 🇪🇺



CORRIERE DELLA SALUTE E SICUREZZA - NUMERO SPECIALE
A cura di OSL (Osservatorio Sicurezza sul Lavoro CONFISAL)

Redazione: Giovanni Luciano

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock



CONFISAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confisal.it



www.confisal.it

Corriere della Salute e Sicurezza



■ Le proposte di legge della Confsal a sostegno del DECALOGO DELLA PREVENZIONE PARTECIPATA

■ Il Capo II del DL 46 del 4 maggio 2023 (Decreto Lavoro)

A corredo delle proposte per la salute e per la sicurezza sul lavoro, presentate dalla Confsal in forma di “Decalogo della prevenzione partecipata”, è stato sviluppato un lavoro di ipotesi di modifiche normative coerenti con la sua applicazione illustrate di seguito.

Le proposte legislative le Confsal le ha presentate alle forze parlamentari e di Governo, il 27 aprile 2023 nel corso di un evento che si è svolto nella sede centrale dell’Inail.

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 04 maggio 2023, n.46 che contiene un Capo II specifico sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro, che non trova la soddisfazione delle nostre proposte. Per questo occorrerà continuare a lavorare per cercare di far inserire in sede di conversione in legge del decreto.

Di seguito le proposte legislative Confsal e il testo commentato del Capo II del decreto *“Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e di tutela contro gli infortuni, di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi”*. ■

Corriere della Salute e Sicurezza



Riepilogo sintetico delle ipotesi di modifica normativa a sostegno del **DECALOGO DELLA PREVENZIONE PARTECIPATA CONFAL**

[READ MORE](#) ►

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
<p>1. Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto unico deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>NUOVE FUNZIONI DA AFFIDARE A INAIL:</p> <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)</i></p> <p>Al comma 6 dell'art.9 cancellare le parole "L'ISPESL" e inserire le parole "L'INAIL"; al medesimo comma 6), dopo le parole "...<i>territoriali, garantendo</i>" inserire le parole "omogeneità dell'azione di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, sulla formazione, sull'informazione e sulla consulenza per la" ...prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività...</p> <p>Al comma 6 dell'art. 9 dopo la lettera q) aggiungere la lettera: r) svolge la funzione di coordinamento pubblico, nazionale e territoriale, della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della formazione, dell'informazione e della consulenza prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In fase di prima applicazione, al fine di rendere operativa la struttura dedicata a svolgere le funzioni aggiuntive di cui al presente comma 6), l'Inail è autorizzato a dotarsi delle opportune competenze sulla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ricorrendo a procedure di mobilità volontaria da altre amministrazioni, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 art 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165."</p>



Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFSAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
SEGUE Punto 1	<p>Al comma 1 dell'art. 9, cancellare le parole L'ISPESL, L'INAIL e l'IPSEMA e inserire le parole "L'INAIL", di seguito cancellare la parola "sono enti pubblici nazionali" e inserire le parole "è l'Ente pubblico nazionale"</p> <p>Al comma 2 dell'art. 9, cancellare le parole L'ISPESL, L'INAIL e l'IPSEMA e inserire le parole "L'INAIL", cancellare la parola "operano" e inserire la parola "opera" e cancellare di seguito la parola "loro".</p> <p>alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'art.9 cancellare le parole "dei rispettivi piani triennali" e inserire le parole "del proprio piano triennale"</p> <p>Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 9 cancellare le parole "partecipazione, con funzioni consultive" e inserire le parole "coadiuvare il"</p> <p>Alla lettera h) del comma 2 dell'art. 9 cancellare la parola "consulenza" e inserire la parola "partecipazione".</p> <p>All'inizio del comma 5 dell'art. 9 cancellare le parole "L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL" e inserire in sostituzione le parole "L'INAIL, inoltre,"</p> <p>STRUTTURA INAIL DEPUTATA ALLE NUOVE FUNZIONI DI CABINA DI REGIA DEL "POLO UNICO"</p> <p style="text-align: center;">Art.13 (Vigilanza)</p> <p>all'art. 13 dopo il comma 1 bis inserire il seguente comma: 1 ter. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio</p>



Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFSAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
SEGUE Punto 1	<p><i>e dall'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al precedente comma 1, è coordinata dalla struttura organizzativa istituita presso l'Inail per svolgere le funzioni di cui,</i></p> <p><i>comma 6) primo capoverso del precedente articolo 9. Tale struttura è deputata ad assolvere gli ulteriori compiti di cui al comma 6, lettera r) del precedente articolo 9.</i></p> <p>PARTECIPAZIONE DI INAIL COERENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI</p> <p>Art.5 <i>(Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)</i></p> <p>Al comma 1 dell'art.5, dopo le parole: "coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" inserire le parole "per il quale il Comitato è coadiuvato dalla struttura organizzativa Inail di cui al comma 1 ter del successivo art.13."</p> <p>All'art.5, dopo la lettera f) aggiungere la nuova lettera g) il responsabile della struttura Inail di cui al comma 1 ter del successivo art. 13.</p> <p>Art.6 <i>(Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro)</i></p> <p>All'art. 6, dopo la lettera m) un rappresentante dell'ANMIL aggiungere la nuova lettera n) tre rappresentanti della struttura organizzativa Inail di cui al comma 1 ter del successivo art. 13.</p>



Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFSAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
SEGUE Punto 1	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Comitati regionali di coordinamento)</i></p> <p>All'art. 7, al comma 1-bis. dopo le parole "il comitato regionale" aggiungere le parole "al quale partecipano le strutture territoriali degli organi di vigilanza della Regione e dell'Ispettorato nazionale del lavoro".</p> <p>Al comma 1-bis del medesimo art. 7 cancellare le parole "dell'Ispettorato nazionale del lavoro" e inserire le parole "della struttura organizzativa Inail di cui al comma 1 ter del successivo art. 13."</p>
2. Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria	<p style="text-align: center;">INSERIMENTO STRUTTURALE DELLA MATERIA NEI PROGRAMMI DIDATTICI</p> <p style="text-align: center;">Art.11</p> <p>All'art 11 inserire il comma 1 bis:</p> <p>"Viene introdotto nei curricoli degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado l'insegnamento della materia "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" per promuovere negli alunni la consapevolezza dei rischi legati a errati comportamenti nei luoghi di lavoro e la conoscenza delle misure di prevenzione e di contenimento dei rischi con le seguenti modalità:</p> <p>A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento della materia "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado stabilendo il monte ore dell'insegnamento della materia, calcolato nella misura non inferiore ad un'ora per</p>



Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFISAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
SEGUE Punto 2	<p><i>ciascuna settimana di lezione, le discipline alle quali affidare tale insegnamento e le linee guida per l'insegnamento della materia con l'indicazione delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali . Gli organi collegiali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione dell'offerta formativa, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della materia nel monte ore scolastico.</i></p> <p><i>Il Ministro dell'istruzione, e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto stabilisce le linee guida per l'insegnamento della materia con l'indicazione delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali".</i></p> <p>Al primo periodo del comma 2 dell'art 11 aggiungere dopo "comma 1" le parole "e comma 1 bis"</p>
3. Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione	ASSEVERAZIONE MOG QUALE ELEMENTO DI QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE Art. 27 <p>Al comma 2 dell'art. 27, dopo le parole "sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti". aggiungere le parole:</p> <p><i>"Per tutti i settori di attività, costituisce elemento di qualificazione delle imprese, l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione, dei modelli di organizzazione e di gestione di cui al successivo articolo 30."</i></p>



Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFISAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
<p>4. Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL</p>	<p>SOSTEGNO ECONOMICO STRUTTURALE PER LE AZIENDE CHE ASSEVERANO E MANTENGONO ASSEVERATI I MOG</p> <p>Art. 30</p> <p>All'art. 30 aggiungere il seguente comma:</p> <p>7. Le aziende che asseverano l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo usufruiscono della riduzione strutturale della tariffa Inail, in base alla loro dimensione come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• aziende fino a 10 dipendenti per il 100 % nel primo anno, per il 70 % per il secondo;• aziende da 11 a 50 dipendenti 80% per il primo anno, 50 % per il secondo anno;• aziende da 51 a 200 dipendenti 50% per il primo anno, 35% per il secondo;• aziende oltre i 200 dipendenti il 30% per il primo anno, 20% per secondo anno. <p>Il mantenimento nel tempo dell'asseverazione, di cui al primo alinea del presente punto 7, dal terzo anno darà titolo all'azienda di usufruire della riduzione strutturale del:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 % per le aziende fino a 10 dipendenti;• 30 % aziende tra 11 e 50 dipendenti;• 20 % aziende tra 51 e 200 dipendenti• 7,5 % aziende oltre i 200 dipendenti <p>L'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui al presente articolo comporterà la riduzione strutturale delle tariffe come previsto nel precedente allineamento, senza ulteriori incombenze.</p> <p>Agli oneri di tale riduzione concorre in quota parte l'istituto del credito d'imposta stabilito con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>

Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFISAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
<p>5. Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate.</p>	<p>UPGRADE DELLE FUNZIONI DI CONSULENZA INAIL TRAMITE LA RICHIESTA VOLONTARIA DI SOPRALLUOGO IN AZIENDA</p> <p>Art. 9</p> <p>alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9, dopo le parole "istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali." inserire le parole "Le aziende che lo richiedano possono avvalersi di un sopralluogo di natura consulenziale di tecnici della struttura Inail di cui al successivo comma 1 ter dell'art.13.";</p> <p><i>Per l'esercizio di tale funzione, la struttura è adeguatamente potenziata con l'ampliamento dell'organico. Con decreto del Ministero del lavoro, d'intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stabilito strutturalmente un congruo rapporto funzionale con il numero e le dimensioni delle aziende e il numero di lavoratori, da conseguire nell'arco del triennio 2024-2025-2026. Alla relativa copertura finanziaria si provvede tramite...</i></p>
<p>6. Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico</p>	<p>ASSUMERE UN NUMERO CONGRUO DI ISPETTORI</p> <p>Art.13</p> <p>dopo il comma 7 bis inserire il seguente comma:</p> <p>7-ter. per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stabilito un rapporto numerico tra aziende e personale assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza,</p>



Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFISAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
SEGUE Punto 6	<i>con particolare attenzione agli ispettori tecnici, tale da consentire una visita ispettiva almeno biennale per ogni azienda, da conseguire nell'arco del triennio 2024-2025-2026. Alla relativa copertura finanziaria si provvede tramite...</i>
7. Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione.	POTENZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DI CARATTERE TECNICO DEI RLS Art.37 al comma 2 dell'art. 37, dopo le parole "le province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le parole " che terrà conto di fornire un'adeguata formazione di natura tecnica comparabile a quelle delle figure di cui al precedente articolo 32, commi 1 e 2, "
8. Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione	In questo caso il punto 8 del decalogo sollecita l'applicazione di quanto già legiferato in materia dal D.L. 146/2021, come convertito in Legge 251/2001, al momento inapplicato, a ciò si dovrebbe aggiungere un emendamento teso a una migliore tracciabilità "codificata": Art. 37 dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma: 13 bis. Per garantire la tracciabilità degli atti relativi alla formazione di cui al presente articolo è istituita presso l'Inail la relativa banca dati nazionale ...

Corriere della Salute e Sicurezza

Punto del "Decalogo della prevenzione partecipata" CONFISAL	EMENDAMENTI NECESSARI AL D.LGS 81/2008
<p>9. Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese</p>	<p>individuare il "veicolo" dove inserire:</p> <p><i>"per le funzioni attribuite all'INAIL dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. è autorizzata una maggiore spesa di (da stabilire) milioni di euro annui per il triennio 2024,2025,2026 di cui a valere sulle risorse del bilancio dell'Istituto"</i></p>
<p>10. Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali.</p>	<p>individuare il "veicolo" dove inserire:</p> <p><i>"per le funzioni attribuite all'INAIL dall'art.9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. è autorizzata una maggiore spesa di (da stabilire) milioni di euro annui per il triennio 2024, 2025, 2026 a valere sulle risorse del bilancio dell'Istituto"</i></p>



COMMENTO AL DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48

Capo II

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI, NONCHÉ DI AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI ISPETTIVI

Art. 14. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera a) , le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;

NOTA

Qualora sia necessario in base alla valutazione dei rischi i datori di lavoro e i dirigenti coinvolti negli obblighi dell'articolo 18 devono nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto 81/2008;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a) , dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

NOTA

Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisorie* in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

*(Con questa espressione si indica l'insieme delle opere e delle attrezzature utilizzate nelle opere di ingegneria civile, durante la fase di lavorazione. Queste non fanno parte della struttura dei fabbricati, ma sono destinate ad essere rimosse quando l'opera sarà compiuta.



Corriere della Salute e Sicurezza

Utilizzate anche negli interventi di messa in sicurezza in caso di emergenza sismica, le opere provvisorie trovano impiego soprattutto nel campo dell'edilizia, dove garantiscono la sicurezza del lavoratore, e in generale degli addetti ai lavori all'interno dei cantieri edili, contribuendo alla corretta progettazione ed esecuzione di un'opera).

c) all'articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e -bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»; 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n - bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

NOTA

Il medico competente adesso, nel caso di assunzione di un lavoratore che ha già lavorato altrove richiede la cartella sanitaria precedente e ne deve tenere conto.

In caso di impedimento a svolgere le sue attribuzioni, per gravi e motivate ragioni, deve provvedere e trovare un sostituto qualificato e comunicare il nominativo al datore di lavoro.

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b -bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

NOTA

Si prevedono monitoraggio e controllo per i soggetti erogatori e per i destinatari della formazione destinata ai lavoratori e ai loro rappresentanti, aggiungendo una lettera b bis all'elenco ancora inedito previsto all'articolo 37 che prevede una scadenza al 30 giugno del 2022.

(Entro il 30 giugno 2022* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per



Corriere della Salute e Sicurezza

i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b -bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

NOTA

Per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature viene stabilito che non vi sia più il “supporto di soggetti pubblici o privati abilitati” di cui potevano avvalersi ASL e INAIL, ma che questi acquistano direttamente a qualifica di incaricati di pubblico servizio e che ora rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

NOTA

In caso di noleggio di attrezzature di lavoro senza operatore, alle norme già vigenti viene aggiunto che anche il soggetto che le prende a noleggio, in concessione o in uso, deve autodichiarare l'avvenuta formazione e addestramento specifico previsto dal Testo Unico per l'uso delle attrezzature stesse.

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4 -bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;



Corriere della Salute e Sicurezza

NOTA

Rafforzamento delle prescrizioni di formazione e addestramento del datore di lavoro in caso di utilizzo diretto di attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c) , sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4 -bis ».

NOTA

Collegato alle modifiche previste nella lettera che precede.

Art. 15. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2 -ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NOTA

Per agevolare le operazioni di intelligence della vigilanza per una programmazione mirata dell'attività ispettiva, gli enti pubblici e privati devono condividere le informazioni di cui dispongono con l'INL e la Guardia di Finanza.

Art. 16. Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualifi-



Corriere della Salute e Sicurezza

cato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

NOTA

L'INL, appoggiandosi alle strutture territoriali INPS e INAIL della regione a statuto speciale Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, evidentemente bisognose di supporto per la vigilanza ispettiva, mette a disposizione un contingente di personale adeguatamente qualificato (ancora più urgente l'immissione in servizio degli oltre n1000 nuovi assunti in INL).

Art. 17. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

NOTA

Si prevede un Fondo per le famiglie dei ragazzi deceduti in occasione di attività formative, sull'onda dello sdegno del caso dello studente Lorenzo Parelli, il 18enne che morì il 21 gennaio 2022 a Udine durante l'alternanza scuola-lavoro in un'azienda presso cui stava svolgendo uno stage non retribuito.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

NOTA

Modalità e tempi per l'accesso degli aventi diritto al Fondo.



Corriere della Salute e Sicurezza

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

nota: meccanismo di copertura economica della norma.

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7841 sono aggiunti i seguenti:
«784 -bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

784 -ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

784 -quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

NOTA

Introdotta l'obbligo per il datore di lavoro dell'azienda che ospita studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) di integrare il proprio DVR con una sezione specifica (una sorta di DUVRI-documento unitario di valutazione dei rischi da interferenza) ad hoc, da fornire anche all'istituzione scolastica convenzionata.

5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

1 (“i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei).



Corriere della Salute e Sicurezza

a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»»;

NOTA

Aumento dei requisiti delle aziende che si candidano a ospitare studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente: «41 -bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

Art. 18. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

NOTA

Finalmente viene estesa la tutela dell'assicurazione obbligatoria operata dall'Inail anche agli insegnanti e agli studenti delle scuole, delle università e della istruzione e formazione italiane ma SOLO (per ora) per l'anno scolastico o accademico 2023/2024. Quindi il Testo Unico dell'assicurazione obbligatoria viene esteso alla scuola ma "a tempo" (per valutare "l'impatto"...economico).

2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del



Corriere della Salute e Sicurezza

1965, le seguenti categorie:

- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate; g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

NOTA

Elenco delle figure ricomprese nell'ampliamento delle tutele.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.

4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

NOTA

Meccanismi di copertura economica della norma.





SAFETY CONFISAL

Salute e Sicurezza sul Lavoro

IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere.

Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confisal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

Proponiamo di

1 Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2 Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria

3 Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

4 Promuovere la diffusione di **MOG-SGSL** - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL

5 Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate

6 Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

7 Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione

8 Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione

9 Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

10 Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



Firma la petizione!

https://bit.ly/decalogo_safety_confisal

#FRONTE DEL LAVORO

